

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Spedizione

Prot. n. 90

Del 27 MAG. 2016

N° 14 DEL 29.04.2016

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE NUOVO
REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPOSTA
DALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DALLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) E DAL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).**

L'anno DUEMILASEDICI del giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 17,30 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito dell'avviso diramato dal **Presidente** in data **28.04.2016** prot. n° **8136**, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** di **SECONDA CONVOCAZIONE** ed in **SEDUTA PUBBLICA** presso la casa Comunale

Presiede l'adunanza il **PRESIDENTE AVV. ROSA RUSSO**.

Alle ore 18.40 fatto l'appello nominale risultano presenti:

PASQUALE SAMMARTINO	SI	13) FRANCESCO LONGANELLA	SI
2) MARIA GIOVANNA DI LEO	NO	14) MICHELE SALVATI	SI
3) MARIA IMMACOLATA SICA	SI	15) PAOLA LANZARA	SI
4) VINCENZO LAMBERTI	SI	16) GILDA TRANZILLO	SI
5) MANUEL CAPUANO	SI	17) GIOVANNI DE CARO	SI
6) ROSA RUSSO	SI		
7) FRANCESCO SPINELLI	SI		
8) CARMELINA ALFIERI	SI		
9) ANIELLO CAPUANO	SI		
10) GIUSEPPE VELLUTO	SI		
11) FIORENZO LANZARA	SI		
12) ANIELLO GIOIELLA	SI		

PRESENTI	16
-----------------	-----------

ASSENTI	1
----------------	----------

Assiste il **SEGRETARIO GENERALE - DOTT. ssa MARIA CECILIA FASOLINO**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29/04/2016.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPOSTA DALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), DALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E DAL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014" all'art.1, comma 639, istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale ha accorpato all'interno di una disciplina unitaria precedenti entrate tributarie fondate su presupposti impositivi diversi come il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone di tre distinte entrate: l'IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, la TASI (Tributo per i Servizi indivisibili) componente riferita ai servizi come la TARI (Tassa sui Rifiuti), che è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate è applicabile all'imposta IUC come espressamente richiamato comma 702, art. 1 della legge di stabilità 2014;
- il sopra richiamato art. 52 in materia di potestà regolamentare dei Comuni stabilisce che: *"...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*;
- il comma 2 dell'art. 52 come interpretato dall'art. 53, comma 16 legge 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, dispone che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e il successivo Decreto 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 10 aprile 2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI, IMU e della TARI dalla L. 208/15 (legge di stabilità 2016), con conseguente necessità di uniformare il regolamento IUC; ;
- **Considerata**, pertanto, la necessità di adeguare il Regolamento IUC, costituito dalle summenzionate entrate, alle citate modifiche nonché di aggiornarli anche sotto ulteriori profili al fine di migliorare il coordinamento degli stessi alle norme statali in materia;
- **Ritenuto** opportuno, sotto questo profilo, procedere all'approvazione del Regolamento di disciplina dei diversi tributi costituenti l'imposta unica comunale (IUC);
- **Dato atto** che nella redazione del regolamento IUC si è tenuto conto delle predette modifiche;
- **Acquisito** il parere favorevole reso dal Revisore Unico dei Conti reso ai sensi dell'articolo 239 comma 1 lettera b) n.7 del Testo Unico sugli Enti Locali n. 267/2000;
- **Acquisito** il parere ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs 267/2000.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati in allegato al presente atto.

Eseguito l'appello alle ore 18.40 risultano presenti n. 16 Consiglieri – assente n. 1 (Consigliere Maria Giovanna Di Leo)

con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- **DI APPROVARE** il Regolamento di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art.1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n.147 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*" e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- **DI STABILIRE** che, sulla base di quanto disposto dal DECRETO 1 marzo 2016 che ha previsto il differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016, il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2016, sostituendo il precedente regolamento, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;:
- **DI DARE MANDATO** all'ufficio tributi di provvedere all'invio del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dal combinato disposto dell'art.52 comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art.13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta la proposta del Presidente;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

INTERVENTI ALLEGATI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29/04/2016

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: “ – Passiamo praticamente all'esame delle Delibere per le quali il Consiglio ha accorpato la discussione.”

CONSIGLIERE GIOVANNI DE CARO: “ - Presidente, chiedo scusa, posso un attimo intervenire prima dell'Assessore? Buona sera a tutti. Siccome il collega Salvati ha evidenziato il problema, voglio chiederlo anche al Segretario, il Sindaco doveva dare le motivazioni per le quali ha revocato gli Assessori, è così o no, Dottoressa? Così prima che andiamo avanti, se ci dice la motivazione. C'è una legge e va rispettata, è normale! No, va bene. Ne vogliamo parlare dopo?”

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: “ – Ne parliamo dopo, già è iniziata la discussione sulle tre Delibere. Stabilisco io...”

CONSIGLIERE GIOVANNI DE CARO: “- Presidente, però, chiedo scusa, questa è una cosa che sto chiedendo al Segretario Generale!”

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: “ – Conduco io l'Assemblea!”

CONSIGLIERE GIOVANNI DE CARO: “- Ma sta continuando a dire sì il Segretario! Impari a rispettare le Leggi, Presidente!”

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: “ – Allora, il Sindaco si riserva di dare le motivazioni previste dalla legge successivamente! Allora, continuiamo con la discussione delle Delibere. Il Sindaco lo farà subito dopo! Prego.”

SINDACO: “ - Era semplicemente per il fatto che, come è stato più volte richiesto di essere brevi per dare più spazio all'ultimo e quindi la discussione politica sicuramente verte, perché credo che da parte di qualcuno ci sta un grosso interesse più politico che per i lavoratori, fermo restando che non più di cinque anni fa, nel momento in cui si è insediata l'Amministrazione Longanella, sono andati a casa venti operai della San Giorgio Servizi e nessuno ha detto niente. Io dove stavo? Ve lo dico io dove stavo, te lo dico dopo! Va bene, comunque, la motivazione è esclusivamente politica. Vista l'uscita da parte di un Gruppo che si è praticamente dichiarato in perfetta sintonia amministrativa, ma non voleva assolutamente (e c'è stato anche un Consiglio Comunale dove è stato già dichiarato il motivo), due Assessori hanno praticamente abbandonato l'Assessorato, per cui c'era necessità di azzerare, avere un attimo di riflessione

e rifare praticamente la Giunta. Abbiamo azzerato... Avete detto in Consiglio Comunale... Manuel, se ti ricordi..."

CONSIGLIERE MANUEL CAPUANO: " – Ma tu stai dicendo una cosa gravissima! Stai dicendo che alcuni Assessori hanno abbandonato l'Assessorato!"

SINDACO: " – No, nel senso che avete abbandonato l'idea... Dopo, dopo! L'azzeramento e chiedo scusa, mi sono confuso! Allora, rettifico, c'è stata una serie di discussioni che hanno portato praticamente a non avere una Maggioranza compatta, per cui mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti che ho dato le dimissioni e quindi un motivo ci sarà per cui ho dato le dimissioni, non sono certo piovute dal cielo, ci sono assolutamente i motivi, adesso lascia perdere se c'è stata..., comunque c'è stata da parte di un Gruppo la volontà di abbandonare determinate situazioni e non assumere..., poi, semmai, se ne vogliamo parlare con calma anche dopo, ne possiamo parlare. Per un fatto politico c'è stato l'azzeramento e la ripresa della Giunta, in quanto c'erano delle situazioni importanti anche come il Bilancio ed ho detto politicamente che si trattava di una Giunta atta a formalizzare una serie di atti, per non mortificare ancora di più determinate situazioni. Io ho dato le dimissioni subito dopo e sono qua, pronto prendermi le responsabilità del caso."

ASSESSORE ALFIERI: " – Buona sera a tutti. Allora: "La IUC, l'Imposta Unica Comunale, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla natura e valore; l'IMU, Imposta Municipale, è l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei Servizi Comunali; TASI Tassa sui Servizi Indivisibili e TARI Tassa sui Rifiuti. La Legge di Stabilità 2016, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2015, serie ordinaria n. 70 , ha apportato importanti variazioni alla IUC, ossia all'IMU alla TASI e alla TARI, confermando l'applicabilità di dette imposte anche per tutto il 2016. Le principali novità, introdotte dalla Legge di Stabilità, hanno interessato per la TASI l'eliminazione della stessa sulle abitazioni principali non in uso e quindi escluse le categorie A1, A8 e A9, sia per i proprietari che per gli utilizzatori, Art. 1, comma 14. Per l'IMU e la TASI è stata introdotta una agevolazione a determinate condizioni per gli immobili dati in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, Art. 1, comma 10 e l'esenzione sui terreni agricoli, con riferimento alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, Art. 1, comma 13. Per IMU e TASI una agevolazione per gli immobili locati con canone concordato, Legge n. 431 del 1998, Art. 1, commi 53 e 54. Inoltre, da sottolineare la sospensione dell'efficacia delle Leggi Regionali e

delle Deliberazioni Comunali che dispongono aumenti dei tributi locali rispetto ai livelli stabiliti per l'anno 2015, compresa, pertanto, l'IMU e la TASI, con possibilità di mantenere la maggiorazione TASI prevista nell'Art. 1, comma 677, Legge 147 del 2015, con esclusione della TARI, Art. 1, comma 26. Proprio quest'ultima e vincolante disposizione obbliga ai Comuni a confermare o, nei limiti delle possibilità di Bilancio, diminuire le aliquote IMU e TASI, fermo restando le esenzioni e le agevolazioni previste dalla stessa Legge di Stabilità, non consentendo modifiche che portino ad un aumento del gettito delle due Entrate locali rispetto all'anno precedente. E' in quest'ottica che sono state improntate le Delibere di Consiglio per la determinazione delle aliquote IMU e TASI, le quali devono essere approvate entro il 30/4/2016, termine di approvazione del Bilancio, a pena l'inapplicabilità. Infatti, queste ultime vertono esclusivamente sulle conferme delle aliquote già adottate per l'anno 2015, nonché nel recepimento di quanto stabilito dalla Legge di Stabilità del 2016. Medesimo discorso anche per il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), al quale le modifiche da apportare sono necessarie al fine di recepire le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e per aggiornare lo stesso anche sotto ulteriori profili per migliorarne il coordinamento alle norme statali in materia. L'unica novità per la TARI all'interno della Legge di Stabilità riguarda la proroga anche per gli anni 2016 e 2017 della modalità di determinazione della TARI sulla base del cosiddetto criterio medio ordinario, calcolo basato sulla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte, rinviando al 2018 l'adozione del cosiddetto metodo normalizzato, basato, cioè, sull'effettiva produzione di rifiuti in applicazione del principio "Chi inquina, paga", sancito dall'Art. 14 della Direttiva 2008/98, Art. 1, comma 27, lett. A). E' doveroso porre l'attenzione su una puntuale rettifica al Regolamento, la cui origine trova riscontro nelle reali esigenze delle utenze residenti nel territorio comunale, le quali, laddove dispongono di un ulteriore immobile oltre l'abitazione principale, si vedono costretti a dover corrispondere due volte la quota variabile, cioè la quota riferita al nucleo familiare. Infatti, in considerazione dell'esiguo importo derivante dalla quota variabile di tali utenze, è stato previsto di assoggettare le abitazioni, i garage, le cantine e simili dei residenti nel territorio del Comune e tenute a disposizione, alla sola quota fissa della tariffa, poiché la quota variabile è già corrisposta per i locali di residenza. Si fatta disposizione porterebbe a un rincaro medio complessivo di circa Euro 1,20 a utenza, a nucleo familiare per le utenze domestiche e a singole attività per le utenze non domestiche e pertanto, congiuntamente a una diminuzione dei costi derivanti dal Servizio di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani, con conseguente riduzione delle tariffe TARI, risulterebbe praticamente impercettibile. La Legge di Stabilità 2016, Legge 208 del 2015, è intervenuta sulla disciplina dell'IMU, prevedendo la riduzione

dell'imposta al 50% nel caso di comodato registrato a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che il comodante possiede un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale e risiedi e dimori nel Comune ove è situato l'immobile concesso in comodato, Art. 1, comma 10. L'esenzione dell'IMU dei terreni agricoli siti nei Comuni qualificati di collina e di montagna, quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Per questi terreni l'esenzione opera per il sol fatto di essere ricompresi nell'ambito dei Comuni individuati nella suddetta Circolare, a prescindere dai requisiti soggettivi dei possessori, Castel San Giorgio non è ricompreso. L'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli ovunque siti e quindi anche se ricompresi in Comuni non collinari o di montagna individuati nella suddetta Circolare n. 9/1993, qualora siano posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti alla Previdenza Agricola, siano ubicati nei Comuni sulle isole minori, siano destinati a immutabile destinazione agropastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, Art. 1, comma 13. L'esenzione dell'IMU per l'unità immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie, destinati a studenti universitari socio assegnatari anche in deroga, ha richiesto il requisito della residenza anagrafica, Art. 1, comma 15. La riduzione del 25% dell'IMU per le unità immobiliari locati a canone concordato, ai sensi della Legge n. 431 del 1998, Art. 1, comma 53. . La sospensione dell'efficacia delle Leggi Regionali e delle Deliberazioni Comunali che dispongono gli aumenti dei tributi locali, compresa, pertanto, l'IMU rispetto ai livelli stabiliti per l'anno 2015, Art. 1, comma 26. La Legge per 208/2015 ha inciso, seppure indirettamente, anche sull'IMU dovuta per i fabbricati produttivi appartenenti alle categorie catastali di utenza, prevedendo diverse modalità di accatastamento dei fabbricati, Art. 1, commi 21, 22 e 23. La Legge di Stabilità 2016, Legge 208 del 2015, è intervenuta sulla disciplina della TASI, prevedendo l'esenzione dalla TASI per le unità immobiliari destinate a abitazioni principali dal possessore, nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, Art. 1, comma 14. La riduzione dell'imposta al 50% nel caso di comodato registrato a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che il comodante possieda un solo immobile in Italia oltre a quella di tipo a propria abitazione principale e risiede e dimori nel Comune ove è situato l'immobile concesso in comodato, Art. 1, comma 10. La previsione che ne emerge, dà la facoltà ai Comuni di modificare l'aliquota di base dello 0,1% in aumento fino allo 0,25% o in diminuzione sino all'azzeramento, Art. 1, comma 14. Una riduzione del 25% della TASI per le unità immobiliari locate a canone concordato, ai sensi della Legge n. 431 del 1998, Art. 1, comma 54. Inoltre, ai sensi del Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014, convertito in Legge del 23 maggio 2014, n. 80, a partire dall'anno 2015, si considera adibita a abitazione principale ai fini IMU una e una sola unità

immobiliare posseduta a titolo di proprietà dai cittadini Italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, purché la stessa non risulti né locata e né concessa in comodato. Per questa fattispecie la TARI e la TASI vengono pagate in misura ridotta di due terzi. Grazie."

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: " – Grazie Assessore Alfieri. Allora, introduciamo la discussione su queste Delibere, che sono, ricordo al Consiglio, assistite dal parere favorevole delle Commissioni. Chi interviene? Prego Consigliere Fiorenzo Lanzara."

CONSIGLIERE FIORENZO LANZARA: " – Buona sera e al gentilissimo pubblico presente, ai Consiglieri Comunali, al Sindaco e alla Giunta, che si è insediata, anche se è un po' anomala, agli Assessori, un plauso al neo Assessore al Bilancio, che ha risposto brillantemente in una materia un po' ostica come quella del Bilancio. Queste variazioni, ai Regolamenti più che altro, sono state trattate nelle due Commissioni interessate, sia in quella Statuto e Regolamenti sia in quella delle Finanze e ha visto, dopo un'approfondita discussione da parte di tutti i membri, l'unanimità sull'approvazione di queste variazioni, anche perché la maggior parte sono recepimenti della Legge Finanziaria del 2016, mentre c'è solo qualche piccola variazione riguardante le seconde case dei cittadini residenti nel Comune di Castel San Giorgio, perché giustamente i cittadini facevano notare che della TARI pagavano due volte l'aliquota nel nucleo familiare, e quindi si è tentato di esentare, i cittadini di Castel San Giorgio che hanno un'altra abitazione nel Comune a loro disposizione non locata, dal pagamento dell'aliquota TARI calcolata sul nucleo familiare. Questa variazione, che tutto sommato va ad inficiare su un numero anche abbastanza basso dei nuclei familiari, secondo l'ufficio sarebbero 87 nuclei familiari, e quindi una diminuzione della tassa per questi nuclei familiari, però siccome la tassa è una tassa a somma zero, perché diminuiamo da una parte e aumentiamo dall'altra parte, questi circa 6 mila – 7 mila Euro che si avranno come gettito da queste Entrate, saranno ripartite per gli altri utenti, essendo 5.600 gli utenti, sarebbe un aumento di Euro 1,18 a nucleo familiare che potrebbe essere riassorbito dai risparmi che avranno sulla TARI, TARI che oggi non viene portata perché sono in fase di ultimazione le tariffe, appunto, della TARI, anche per le note vicende che sono in corso per quanto riguarda gli ex lavoratori che sono rimasti esclusi dall'ultimo bando di gara e il Dott. Longanella faceva riferimento al fatto che non viene riportato in Bilancio, mentre c'era l'obbligo di portare in Bilancio entro il 30 aprile e stamattina il Presidente dell'ANCI Piero Fassino ha fatto una richiesta al Governo per una proroga, altre volte è capitato anche in questo Comune che il Bilancio fosse approvato dopo il

termine, in quanto non è solo questo Comune, ma tanti Comuni in Italia hanno difficoltà a approntare il Bilancio, anche perché sono cambiate delle normative e diventa difficoltosa la composizione del Bilancio stesso e quindi penso che al più presto saremo in grado di portare in Consiglio Comunale sia il Bilancio Consuntivo che quello di Previsione. Volevo fare solo una sottolineatura, la Legge di Stabilità prevede una diminuzione al 50% per le case date in comodato d'uso, però è una Legge fatta un poco con i piedi da parte dello Stato, perché prevede che la riduzione venga applicata soltanto se si ha un solo immobile in più rispetto alla casa principale nel Comune di residenza e che viene dato in locazione a un figlio, se uno ha due figlie e due immobili che dà in comodato d'uso ai due figli, purtroppo la riduzione non viene applicata a nessuno dei due, questa è la Legge del Governo Nazionale fatta un poco così, però la dobbiamo recepire per quella che è. Grazie."

CONSIGLIERE LONGANELLA: " – Brevemente, come ho anticipato poco fa nel mio intervento precedente, poiché questa sera andiamo ad approvare atti di natura quasi esclusivamente tecnica, perché ci sono stati degli interventi normativi a livello nazionale che devono essere necessariamente recepiti. Quindi, non svolgendo questo Consiglio Comunale, non recependo nel Regolamento questa nota nazionale, si creerebbe un danno, ci sono poi altre cose che sono state sviscerate insieme ai tecnici dell'ufficio e quindi con molta tranquillità e serenità, per tutelare l'interesse pubblico, noi abbiamo approvato questo Regolamento e queste Delibere di fatto le abbiamo avallate. C'è un'altra considerazione di fondo, l'impianto di questo Regolamento, di queste norme è quello della precedente Amministrazione, le variazioni sono quasi doverose e quindi le approviamo con serenità. Noi abbiamo lavorato con serietà nelle Commissioni, noi abbiamo messo, com'è logico che sia, nelle Commissioni, con il nostro aiuto alla gestione dell'amministrazione, un momento del confronto quasi apicale su un problema da affrontare senza neanche questo tentativo, questo stimolo a atteggiamenti demagogici o politici, che possono venire pure in un Consesso Comunale o in un Consiglio Comunale. Quindi, noi abbiamo lavorato in tutte le Commissioni con presenza costante dal primo minuto all'ultimo minuto, dandovi il nostro contributo e questo è uno degli esempi che ci permette questa sera di evitare di entrare in dettaglio sui singoli argomenti, su questa norma e di approvare speditamente."

CONSIGLIERE VELLUTO: " – Per quanto riguarda l'approvazione, penso che pure da parte nostra non ci siano problemi, avendo poi lavorato un attimino tutti insieme in maniera concorde a queste aliquote. Per cui, per quanto ci riguarda, il nostro voto è sicuramente favorevole."

CONSIGLIERE MANUEL CAPUANO: “ – Sindaco, Presidente, colleghi Consiglieri Comunali, cittadini, approfitto del punto all'ordine del giorno, anche perché è l'unico dato cui abbiamo accorpato la discussione e non sono intervenuto in precedenza sul problema delle motivazioni che il Sindaco avrebbe dovuto dare in riferimento alla nomina di una nuova Giunta rispetto alla precedente perché, guardate, con molta serenità, sembra che stasera stiamo affrontando un Consiglio Comunale normale, immaginando che chi siede tra i banchi del pubblico, sia venuto a ascoltare un Consiglio Comunale normale, invece che un Consiglio Comunale segnato da un provvedimento, che è quello delle dimissioni del Sindaco, che sono state protocollate. Sentite, io non è che voglio per forza discutere dell'argomento, ma credo che una linea di trasparenza e di correttezza soprattutto non tra di noi, ci mancherebbe altro, ma soprattutto verso chi ci ascolta, dovrebbe in qualche modo portarci a fare delle riflessioni e a discutere anche della situazione politica e me lo consentirà il signor Sindaco se mi permetto di dire che mi sarei atteso, anche senza una discussione politica, una sua osservazione, una sua discussione, una sua comunicazione sulle motivazioni (benché io le conosca, ma non credo che tutti le conoscano) delle dimissioni protocollate. Sindaco, io dico questo, perché il gesto delle dimissioni è un gesto forte, di grossa sofferenza per chi come te ha l'onore di presiedere, di essere il Primo Cittadino di una comunità, non perché legato alla poltrona, ma perché deve necessariamente avere un suo equilibrio e non troppo serenamente va a rassegnare le sue dimissioni. Per cui, un Sindaco in una comunità assegna le dimissioni, in quanto avviene un qualcosa di serio, avviene un qualcosa di grave, avviene un qualcosa che non gli consente dal suo punto di vista di proseguire l'esperienza amministrativa ed è per questo che questo Consiglio Comunale, al di là del voto positivo sui punti all'ordine del giorno (benché mi permetterò di fare anche delle osservazioni logistiche), non può e non poteva non partire da questo punto. Mi è dispiaciuto, ti sei confuso e poi sostanzialmente hai chiarito il concetto, sentir dire che due Assessori avevano abbandonato la carica di Assessore... No, è per dire che è una cosa non giusta, non voglio dire non vera, ma certamente non giusta. E' chiaro che le posizioni del Gruppo, di cui mi onoro di far parte insieme al mio Capogruppo, che è Giuseppe Velluto e insieme a Francesco Spinelli, sono state (e, lo ribadisco, mi rimando per relationem a quello che dissi nel precedente Consiglio Comunale) tutte esplicitate nel corso del precedente Consiglio Comunale, ho saputo dal Segretario Comunale che gli interventi sono registrati e per chiunque abbia volontà di conoscere la posizione del nostro Gruppo, può farlo, scaricando da Internet la Delibera di Consiglio Comunale, è chiaro che, però, rispetto a quel Consiglio Comunale, deve essere accaduta qualche altra cosa ed io in questo, Peppino, mi sarei atteso una valutazione, perché è pur vero che noi in quel

Consiglio Comunale abbiamo detto: "Sindaco, noi siamo qui e valuteremo di volta in volta gli atti che ti farai, ci auguriamo nell'interesse di questo Comune", aggiungemmo: "Se hai la Maggioranza, vai avanti", sempre per il bene di questo Comune, le dimissioni ci fanno capire che probabilmente questa verifica di Maggioranza non sia andata a buon fine ed è per questo motivo, al di là dei 20 giorni di vacatio che il Sindaco ha a disposizione, che ritenevo e ritengo tutt'ora che andasse informata la cittadinanza del nostro Comune. Mi auguro che anche su questo punto si vorrà fare luce, mi auguro che anche su questo punto, avvicinandosi tra l'altro la scadenza purtroppo dei 20 giorni, il Sindaco vorrà chiarire qual è la posizione della Maggioranza perché, vi dico la verità, sarebbe un Consiglio Comunale surreale, ci sta una Maggioranza e una Minoranza, è tutto rose e fiori, è tutto normale, quello che quotidianamente leggiamo sui giornaletti o giornalacci è cosa che riguarda altro Comune e non Castel San Giorgio. Il punto all'ordine del giorno, per la verità, è un punto di carattere tecnico, dobbiamo necessariamente licenziarlo entro il 30 di aprile e l'approvazione in Consiglio Comunale, al di là delle diatribe intere e esterne, era necessaria per poter assegnare al nostro Comune una vita anche nel 2016, per poter consentire al Comune di vivere anche nel 2016, perché è chiaro che se non si stabilisce adesso l'imposizione, l'imposizione diventa illegittima ed è chiaro che un Comune regge la propria spesa sulle tasse che chiede ai cittadini. E' purtroppo una situazione, quella, che non riguarda soltanto Castel San Giorgio, ma tanti Comuni in Italia, se Fassino oggi ha fatto una dichiarazione chiedendo una proroga, che però io ho contestato nel passato e non posso, per coerenza, non contestarla oggi e cioè che nei Comuni (Castel San Giorgio insieme agli altri) si votano le tasse in un momento diverso dal voto di Bilancio. Il Bilancio di Previsione e le tasse dovrebbero, per una regola normale, per una regola sacrosanta, essere votati nello stesso giorno, perché io chiedo ai cittadini di pagarmi le tasse per i Servizi che vado a rendere ai cittadini e se voglio togliere un Servizio dal Bilancio di Previsione, riesco a far risparmiare un Euro chiedendo un Euro in meno di tasse e quell'aliquota l'abbasso in riferimento ai Servizi che voglio dare o non voglio dare ai nostri concittadini. Questa sarebbe la regola, però, si badi bene, non è il Comune di Castel San Giorgio che non l'attua, è purtroppo un sistema fiscale nazionale che è allo stato, con i funzionari di tutti gli Enti che sono oberati di lavoro e soprattutto sono bombardati dalle modifiche legislative che avvengono anno per anno. Mi diceva il Dott. Grimaldi che quest'anno hanno dovuto ricorrere addirittura a due volumi per il calcolo della contabilità. Per la verità, noi stasera non discutiamo della TARI, che era una delle altre tasse di cui si doveva discutere, (mi sia consentito dirlo) cadendo nello stesso errore che aveva fatto la precedente Amministrazione nell'ultimo anno di Amministrazione, laddove (assolutamente, l'ho sempre sostenuto e lo ridico), per evitare di dover affrontare le elezioni con la spada di avere

aumentato la TARI del 40%, si approvarono tutte le tariffe al 30 aprile tranne la TARI. Purtroppo, per ritardi o per altri motivi che io non conosco, oggi votiamo tutte le tasse, ma la TARI non la votiamo e anche questo credo sia un elemento che dobbiamo registrare in maniera poco positiva. Per quanto riguarda il resto dei punti all'ordine del giorno, riservandomi ulteriori interventi sugli altri e non su quelli accorpatis, c'è certamente il mio voto positivo, lo ribadisco, per consentire, al di là del futuro di questa Amministrazione, al di là delle considerazioni che magari il Sindaco dopo ci rassegherà, al Comune di avere vita anche nel corso di quest'anno. Mi sia consentita soltanto una battuta, anche se credo almeno per quest'anno sia difficilmente giustificabile, ma lascio al Ragioniere ed a tutti quanti gli altri, mi è sembrato di capire dal Regolamento della TARI che non sono previste delle riduzioni particolari per Enti o Associazioni che svolgono il Servizio nel Comune. E' chiaro che avere un occhio di riguardo e tentare di favorire l'associazionismo, che forse oggi è una delle poche forme di vita che ancora esiste in questo paese, a cominciare dal Circolo Sociale che è qui sotto al Comune, ma parlo in generale di tutte le forme di associazione sul territorio, avere un occhio di riguardo verso queste associazioni dovrebbe essere un obbligo per chi amministra, per cui io mi auguro che da qui a breve possano modificare o possa essere modificato il Regolamento della TARI, in maniera tale da consentire a queste associazioni di risparmiare quantomeno la tassa sulla spazzatura."

CONSIGLIERE PAOLA LANZARA: " – Buona sera a tutti, buona sera al pubblico, buona sera ai Consiglieri, auguri e buona sera ai neo Assessori di fresca nomina e soprattutto buona sera al Sindaco. Il lavoro sinergico che è stato svolto nelle Commissioni, ci consente di esprimere parere favorevole per quanto concerne questo punto, però è necessaria una precisazione. Noi stiamo affrontando, come ha detto (perché ne condivido appieno il contenuto) il collega Manuel Capuano, un Consiglio Comunale, necessario perché c'era la scadenza del 30 aprile, per un problema che era meramente tecnico, in quanto queste tasse erano già state previste dalla precedente Amministrazione, che hanno recepito, poi, tranne per una sola modifica, quello che era un dettato di una Legge, che può essere piacevole o non piacevole, però "Lex dura Lex, sed Lex" dicevano i Latini. Ma c'è un problema: noi siamo in un Consiglio Comunale straordinario con un Sindaco dimissionario e, da quello che mi è stato riferito, chiedo venia perché sono arrivata in ritardo, non ha giustificato ancora le ragioni di queste sue dimissioni e quindi questo sicuramente è un grave episodio. Io ti chiedo, Pasquale, per chiarezza nei nostri confronti, ma soprattutto per chiarezza nei confronti dei cittadini, soprattutto il collega Manuel diceva: "Trasparenza non nei nostri confronti", no, la trasparenza tu la devi a noi, perché noi siamo depositari dei voti di coloro che ci hanno eletti e quindi noi dobbiamo

sapere che cosa attende a questo Comune, che cosa attende a questi cittadini. Quindi, io ti chiedo chiarezza e ti chiedo delle spiegazioni! Sono sicura che tu ce le darai, noi le aspettiamo. Grazie.”



COMUNE CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
"I.U.C."**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 14 DEL 29.04.2016

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "I.U.C"

INDICE

CAPITOLO A - DISPOSIZIONI GENERALI "IUC"	4
ARTICOLO A.1 -OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
ARTICOLO A.2 -FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO	4
ARTICOLO A.3 -RISCOSSIONE.....	4
ARTICOLO A.4 -DICHIARAZIONE	4
ARTICOLO A.5 -VERSAMENTI.....	5
ARTICOLO A.6 -RAVVEDIMENTO	5
ARTICOLO A.7 -ACCERTAMENTO	5
ARTICOLO A.8 -CONTENZIOSO.....	6
ARTICOLO A.9 -DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA.....	7
ARTICOLO A.10 -RIMBORSI	7
ARTICOLO A.11 -CALCOLO DEGLI INTERESSI.....	7
ARTICOLO A.12 -ABROGAZIONI E NORME DI RINVIO.....	7
ARTICOLO A.13 -ENTRATA IN VIGORE	8
CAPITOLO B -IMU	9
ARTICOLO B.1 -OGGETTO.....	9
ARTICOLO B.2 -PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA	9
ARTICOLO B.3 -ESCLUSIONI	9
ARTICOLO B.4 -ESENZIONI.....	9
ARTICOLO B.5 -DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA	11
ARTICOLO B.6 -BASE IMPONIBILE	11
ARTICOLO B.7 -SOGETTI ATTIVI	12
ARTICOLO B.8 -SOGETTI PASSIVI	13
ARTICOLO B.9 -DEFINIZIONE DI FABBRICATO.....	13
ARTICOLO B.10 -UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE	13
ARTICOLO B.11 -RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO	14
ARTICOLO B.12 -AREA FABBRICABILE	15
ARTICOLO B.13 -DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI	15
ARTICOLO B.14 -DECORRENZA.....	16
ARTICOLO B.15 -DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO	16
ARTICOLO B.16 -AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI	17
ARTICOLO B.17 -AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	18
ARTICOLO B.18 -VERSAMENTI.....	18
ARTICOLO B.19 -ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	19
ARTICOLO B.20 -RISCOSSIONE COATTIVA	20
ARTICOLO B.21 -RIMBORSI.....	20
ARTICOLO B.22 -SANZIONI ED INTERESSI	20
ARTICOLO B.23 -POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI.....	21
ARTICOLO B.24 -MANCATO ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI	21
ARTICOLO B.25 -RINVIO.....	21
CAPITOLO C -TASI	22
ARTICOLO C.1 -OGGETTO.....	22

ARTICOLO C.2 -PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO	22
ARTICOLO C.3 -SOGGETTI PASSIVI	22
ARTICOLO C.4 -BASE IMPONIBILE	22
ARTICOLO C.5 -ALIQUOTE E DETRAZIONI.....	23
ARTICOLO C.6 -SERVIZI INDIVISIBILI.....	24
ARTICOLO C.7 -RIDUZIONI E ESENZIONI.....	24
ARTICOLO C.8 -MODALITÀ DI VERSAMENTO.....	25
ARTICOLO C.9 -IMPORTI MINIMI	26
CAPITOLO D -TARI.....	27
ARTICOLO D.1 -OGGETTO	27
ARTICOLO D.2 -GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	27
ARTICOLO D.3 -RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI	28
ARTICOLO D.4 -SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI.....	28
ARTICOLO D.5 -SOGGETTO ATTIVO	29
ARTICOLO D.6 -PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	29
ARTICOLO D.7 -SOGGETTI PASSIVI.....	29
ARTICOLO D.8 -ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI	29
ARTICOLO D.9 -ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO	31
ARTICOLO D.10 -ESCLUSIONE PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	31
ARTICOLO D.11 -SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI	32
ARTICOLO D.12 -COSTO DI GESTIONE	32
ARTICOLO D.13 -DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	33
ARTICOLO D.14 -ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	33
ARTICOLO D.15 -PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	33
ARTICOLO D.16 -TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	34
ARTICOLO D.17 -OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE.....	34
ARTICOLO D.18 -TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	35
ARTICOLO D.19 -CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	35
ARTICOLO D.20 -SCUOLE STATALI	36
ARTICOLO D.21 -TRIBUTO GIORNALIERO.....	36
ARTICOLO D.22 -TRIBUTO PROVINCIALE	36
ARTICOLO D.23 -RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	37
ARTICOLO D.24 -RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	37
ARTICOLO D.25 -RIDUZIONI O ESENZIONI PER IL RECUPERO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	37
ARTICOLO D.26 -RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO ..	38
ARTICOLO D.27 -AGEVOLAZIONI	38
ARTICOLO D.28 -ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI.....	38
ARTICOLO D.29 -CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	39
ARTICOLO D.30 -OBBLIGO DI DICHIARAZIONE.....	39
ARTICOLO D.31 -CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	40
ARTICOLO D.32 -RISCOSSIONE.....	41
ARTICOLO D.33 -SOMME DI MODESTO AMMONTARE	41
ARTICOLO D.34 -CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	41
ARTICOLO D.35 -DISPOSIZIONI TRANSITORIE	41
TARI - ALLEGATO A	42
TARI - ALLEGATO B	44

CAPITOLO A - DISPOSIZIONI GENERALI "IUC"

ARTICOLO A.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014). L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

ARTICOLO A.2 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ARTICOLO A.3 - RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

ARTICOLO A.4 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

ARTICOLO A.5 - VERSAMENTI

1. Nel caso l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito singolarmente dai vari tributi, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.
2. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la data di scadenza stabilita per il versamento della prima rata di ciascun anno.

ARTICOLO A.6 - RAVVEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che:
 - a) la riduzione prevista all'art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo;
 - b) la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è ridotta ad un quarto quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo.

ARTICOLO A.7 - ACCERTAMENTO

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 2.A, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
7. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
8. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo ed è applicabile quanto previsto dal precedente art. 6 del presente regolamento.

9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
10. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
11. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.
12. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
13. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori ad € 300,00, il contribuente può richiedere, non oltre il termine di scadenza dell'avviso e previo versamento iniziale pari al 20% della somma dovuta, una rateazione, comprensiva degli interessi dovuti anche per il tempo della rateizzazione richiesta, con le seguenti modalità:
- Per importi superiori ad € 300,00 e fino ad € 1.000,00 sulla somma residua, rispetto all'acconto versato, massimo n. 12 rate mensili;
 - Per importi superiori ad € 1.000,00 e fino ad € 5.000,00 sulla somma residua, rispetto all'acconto versato, massimo n. 18 rate mensili;
 - Per importi superiori ad € 5.000,00 e fino ad € 15.000,00 sulla somma residua, rispetto all'acconto versato, massimo n. 24 rate mensili;
 - Per importi superiori ad € 15.000,00 e fino ad € 75.000,00 sulla somma residua, rispetto all'acconto versato, massimo n. 36 rate mensili;
 - Per importi superiori ad € 75.000,00 e per casi particolari di gravissimo disagio economico debitamente documentato ed accertato con relazione del servizio di assistenza, massimo 60 rate mensili sulla residua somma dovuta; in tal caso l'acconto di cui sopra, a richiesta dell'interessato, potrà essere fissato al 10% anziché al 20%;
- Per importi superiori ad € 10.000,00 occorre produrre polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a garanzia del credito della durata dell'intera rateizzazione;
- La possibilità di rateizzazione è esclusa nei casi in cui siano state già attivate procedure esecutive; L'utente decade dalla rateazione nel caso di mancato pagamento di due rate successive, con conseguente iscrizione a ruolo dell'importo ancora dovuto, senza ulteriore possibilità di rateizzazione.
14. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ARTICOLO A.8 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.
5. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

ARTICOLO A.9 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO A.10 - RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.
3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

ARTICOLO A.11 - CALCOLO DEGLI INTERESSI

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

ARTICOLO A.12 - ABROGAZIONI E NORME DI RINVIO

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 73 di data 5/9/2012, e modificato con deliberazione consiliare n. 68 dd. 6/11/2013.

2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., è soppressa l'applicazione della TARES e della TARSU. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
4. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento, oltre che alla normativa statale, alla deliberazione del Consiglio Comunale N. 20 del 16/04/1998 per l'assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi.

ARTICOLO A.13 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

CAPITOLO B - IMU

ARTICOLO B.1 - OGGETTO

1. Il presente capitolo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 147/2013, nonché dall'art. 1 cc. 10, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 53, 54 L n. 208/2015;
2. Il presente capitolo è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO B.2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ARTICOLO B.3 - ESCLUSIONI

1. In via generale, sono esclusi dall'imposta, gli immobili che non rientrano tra quelli previsti agli articoli 2 - 9 - 10 - 12 del presente capitolo e comunque gli immobili non individuati e definiti nelle fattispecie imponibili dalle norme statali vigenti.

ARTICOLO B.4 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio e non si applica il comma 17 dell'art. 13 legge 22 dicembre 2011 n. 214.
3. L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come identificate dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
4. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :
 - a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
 - e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - f) terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nonché, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29

- marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, ovvero, a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (ai sensi dell'art. 1 c. 13 L 208/15);
- g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 con le seguenti precisazioni:
- qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
 - Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione;
5. L'imposta, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica:
- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dal c. 15 art. 1 DL 208/2015);
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica il regime previsto dal comma 7 dell'articolo 10. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
6. L'imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201. Si definiscono fabbricati rurali ad uso strumentale

gli immobili accatastati nella categoria D/10 o quelli per i quali qualora iscritti i nel catasto in categorie diverse, la caratteristica di ruralità risulti dagli atti catastali.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
8. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

ARTICOLO B.5 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota è determinata con le modalità previste dal regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.
2. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione, o la documentazione sostitutiva, deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la condizione.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

ARTICOLO B.6 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
 - b) **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);
 - c) **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione) e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
 - d) **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
 - e) **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando, all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a **135**. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a **75**.
4. Per gli immobili di interesse storico o artistico (vincolati), si applica il coefficiente moltiplicatore pari a **160**.
5. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da

imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore dell'immobile è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

1. Per i fabbricati rurali, di cui all'art. 13, comma 14-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011 n. 214, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in Catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994 n. 701.
2. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base agli articoli 12 e 13 del presente capitolo;
3. In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese.
4. Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo docfa ai sensi del D.M. 701/1994 decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall'Ufficio del territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (ai sensi dell'art. 1 c. 22 L 208/15). Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016 (ai sensi dell'art. 1 c. 23 L 208/15).

ARTICOLO B.7 - SOGGETTI ATTIVI

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione e lo Stato per la quota di imposta ad esso destinata dalla normativa vigente al momento del versamento.
2. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta

ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ARTICOLO B.8 - SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero i proprietari di immobili di cui all'articolo 2 del presente capitolo, o anche i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

ARTICOLO B.9 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.
3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di iscrizione al catasto edilizio urbano o dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, o anche dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.
4. Il fabbricato privo di rendita catastale è soggetto all'imposta sulla base delle disposizioni contenute nel successivo art. 11.B.

ARTICOLO B.10 - UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano

come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente :
 - le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
6. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle detrazioni e delle agevolazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata.
7. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa come definita nel presente articolo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

ARTICOLO B.11 - RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento :
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457.
3. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :
 - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire

pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

4. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

ARTICOLO B.12 - AREA FABBRICABILE

1. Definizione: per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio, ancorché residuale.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.
3. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguaglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale.
4. In virtù delle disposizioni di cui al comma 1) si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali; ai fini di applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.
5. Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica, sono considerate nel loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione del piano attuativo e dalla destinazione delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astratta potenzialità edificatoria del "comparto" di ampliamento/espansione, determina una variazione del valore venale in comune commercio dell'area; pertanto le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali strade, marciapiedi parcheggi, verde pubblico ecc., potranno essere considerate con tale destinazione effettiva, esclusivamente in seguito al loro completamento come stabilito dalla convenzione sottoscritta con il comune, il quale procederà con la verifica e collaudo delle opere eseguite e con successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale. Pertanto fino a tale momento le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso, tenuto conto inoltre che in assenza di tali urbanizzazioni il progetto urbanistico non potrebbe essere attuato.

ARTICOLO B.13 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nel caso in cui l'IMU dovuta per le predette aree risulti versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti a norma del comma successivo, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso.
2. La Giunta Comunale determina, con specifica deliberazione, con possibilità di modificarli periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree

fabbricabili site nel territorio del Comune. A tal fine, entro il 31 dicembre di ciascun anno, può costituire una commissione, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario, urbanistico o tecnico ed eventuali tecnici esterni, domiciliati ed operanti sul territorio comunale. Se costituita, la Giunta ne deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti. I valori così determinati entreranno in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si ritengono tacitamente confermati.

3. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento, senza che possa far sorgere da parte del contribuente alcun vincolo. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono automaticamente non fatte oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.
4. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del comma 2.
7. In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
8. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 3 – comma 1 lett. c), d), e) ed f) del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.

ARTICOLO B.14 - DECORRENZA

1. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti agli strumenti urbanistici comunali, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
2. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti agli strumenti urbanistici comunali, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

ARTICOLO B.15 - DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che

abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

2. I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono esenti dall'imposta, come riportato all'art. 4 comma 3 lettera h) del presente capitolo.

ARTICOLO B.16 - AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI

1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola".
2. E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.
3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
 - b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
 - c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
4. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo.
5. L'assimilazione come terreno agricolo é concessa a condizione:
 - a) che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
 - b) che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di edificabilità dell'area nello strumento urbanistico.
6. La richiesta, redatta in carta semplice, di assimilazione come terreno agricolo, deve essere

presentata entro il termine di versamento della prima rata, al funzionario responsabile della gestione del tributo ed ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrono le condizioni, e deve contenere i seguenti elementi :

- a) l'indicazione delle generalità complete del richiedente (persona fisica o società);
- b) l'ubicazione del terreno e l'indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.);
- c) l'impegno a fornire eventuali documenti e dati integrativi che dovessero essere ritenuti necessari all'istruttoria della richiesta.

ARTICOLO B.17 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7:
 - a) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; a tali fini, a partire dall'anno 2015, si considera adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché la stessa non risulti né locata né concessa in comodato (Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014, convertito in Legge del 23 maggio 2014 n. 80).
2. La sola detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
3. A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (ai sensi dell'art. 1 c. 10 L 208/15);
4. Nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento (ai sensi dell'art. 1 c. 53 L 208/15);
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato.

ARTICOLO B.18 - VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.

2. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
4. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Nel caso di accertamento, attività di esclusiva competenza comunale, riguardante più annualità d'imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, dovuto da soggetti titolari di pensione sociale, sia superiore a Euro 300,00, su richiesta del contribuente, lo stesso può essere rateizzato secondo le disposizioni previste all'art. 7 comma 13 delle disposizioni generali IUC.
8. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata di accertamento il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempita.
9. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e le conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del tributo.
10. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.
11. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.
12. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.
13. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ARTICOLO B.19 - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo quanto disposto dall'articolo 7 comma 7 del Regolamento IUC.
3. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad € 10,00.

ARTICOLO B.20 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto del Comune a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:
 - 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle Commissioni Tributarie;
 - 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
 - 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.Pertanto le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:
 - a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (**ruolo coattivo**);
 - b) sulla base dell'**ingiunzione** prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. **Ai fini di cui al comma 1 lettera b)** il Sindaco nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.
3. **Ai fini di cui al comma 1 lettera a)** Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
4. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

ARTICOLO B.21 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria per gli anni successivi.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 18 comma 11 del presente capitolo.

ARTICOLO B.22 - SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente capitolo, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme:
 - a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.;
 - b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.;
 - c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i..

ARTICOLO B.23 - POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

1. Una percentuale del gettito dell'imposta è destinata al potenziamento dell'ufficio tributi e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto, in base ai seguenti parametri:
 - a) una percentuale non superiore al 0,5%, da applicare sul gettito dell'imposta riscossa nell'esercizio precedente;
 - b) l'altra non superiore al 10%, da determinare sui maggiori proventi riscossi per l'imposta nell'esercizio precedente, derivanti dal perseguimento dell'evasione e dagli esiti positivi delle controversie riguardanti l'imposta stessa.
2. La sommatoria degli importi così determinati è destinata all'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'ufficio tributi, sulla base di criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali.

ARTICOLO B.24 - MANCATO ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI

1. Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d'imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione all'Ufficio del territorio, ai sensi dell'art. 1, commi 336 e 337 L. 311/2004 e dell'art. 3, comma 58 L. 662/1996.
2. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all'applicazione della sanzione massima di cui all'art. 14, comma 3 D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO B.25 - RINVIO


1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente capitolo si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente capitolo tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

CAPITOLO C - TASI

ARTICOLO C.1 - OGGETTO

1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.

ARTICOLO C.2 - PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. 
2. La TASI è imposta a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

ARTICOLO C.3 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2. capitolo C. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, effettuando il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ai sensi dell'art. 1 c. 14 L 208/15).
5. L'occupante e il titolare del diritto reale versano la TASI nella misura stabilita annualmente nella delibera consiliare in cui vengono determinate le aliquote.








ARTICOLO C.4 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sm. e dal relativo regolamento comunale;
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di

rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.

3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (ai sensi dell'art. 1 c. 22 L 208/15). Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016 (ai sensi dell'art. 1 c. 23 L 208/15).

ARTICOLO C.5 - ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell'1 per mille. Il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993.
2. 
 - a) 
 - b) 
 - c) 
3. 
4. 
5. 
6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 dell'art. 1 L 147/13, pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

ARTICOLO C.6 - SERVIZI INDIVISIBILI

1. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è determinato e aggiornato annualmente con la delibera del Consiglio Comunale che determina le tariffe.

ARTICOLO C.7 - RIDUZIONI E ESENZIONI

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come di seguito riportate :
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 con le seguenti precisazioni:
 - qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
 - Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione.

Ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni;

2. Con la delibera consiliare che determina annualmente le aliquote della TASI di cui al precedente art. 6, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 e 682 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) s.m.i, nei seguenti casi:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
3. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il comune, nella delibera di definizione delle aliquote, può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento (ai sensi dell'art. 1 c. 14 L 208/15);
4. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su dette unità immobiliare, la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014, convertito in Legge del 23 maggio 2014 n. 80);
5. A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (ai sensi dell'art. 1 c. 10 L 208/15);
6. Nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento (ai sensi dell'art. 1 c. 54 L 208/15);
7. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui all'art. 6, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà del Consiglio Comunale stesso prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni solo per alcune fattispecie oppure non prevederne.
8. Le riduzioni ed esenzioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° giorno del mese successivo dalla richiesta da presentare tramite apposito modello messo a disposizione dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime informazioni.

ARTICOLO C.8 - MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei

quali si è protrato il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protrato per almeno quindici è computato per intero.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3 e 4.
3. Il comune stabilisce, con la delibera consiliare che determina annualmente le aliquote della TASI, il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.
4. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
5. Il versamento deve essere eseguito, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ARTICOLO C.9 - IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

CAPITOLO D - TARI

ARTICOLO D.1 - OGGETTO

1. Il presente capitolo disciplina la componente TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente capitolo attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. (legge di stabilità 2014) e smi., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per quanto non previsto dal presente capitolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO D.2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente capitolo.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali, non assimilabili a rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti da attività di servizio, non assimilabili a rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

ARTICOLO D.3 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A del presente regolamento TARI, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 1000 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il doppio del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi - entro 60 giorni - dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

ARTICOLO D.4 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ARTICOLO D.5 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

ARTICOLO D.6 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ARTICOLO D.7 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ARTICOLO D.8 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la

loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
 - c) aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde;
 - d) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (ex art. 3, comma 1, lett. c) e d) del DPR 380/2001), limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - e) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - f) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
 - g) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - h) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - i) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - j) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione senza possibilità di accesso;
 - k) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - l) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
 - m) locali ed aree interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
2. Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
3. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree non operative, quindi pertinenziali o accessorie, adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011.
4. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:
- a) sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - b) sono soggetti al tributo: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.

Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento o copia del modello unico di denuncia (MUD) comprovante la quantità dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

5. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

ARTICOLO D.9 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 8.D .

ARTICOLO D.10 - ESCLUSIONE PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3, comma 1, ferma restando quanto previsto al comma 2 dello stesso articolo.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività	% di abbattimento
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	75%
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	55%
Elettrauto	65%
Caseifici, cantine sociali	50%
Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori, fonderie	55%
lavorazioni ceramiche, smalterie	55%
Officine di carpenteria metallica	55%
Tipografie, stamperie, vetriere	75%
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	75%
Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine	75%
Ambulatori medici, dentisti, laboratori radiologici, laboratori di analisi	65%
Rosticcerie e pasticcerie	50%
Galvanotecnici	55%
Allestimenti pubblicitari, insegne luminose	75%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ARTICOLO D.11 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

ARTICOLO D.12 - COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. In particolare le tariffe del tributo devono garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
5. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
6. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della

maggiorazione e del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, da morosità accertata ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

ARTICOLO D.13 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ARTICOLO D.14 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1, comma 658, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 1 % e un massimo del 5 %.

ARTICOLO D.15 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta,

sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ARTICOLO D.16 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ARTICOLO D.17 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf-badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 1 unità, salvo diversa risultanza in sede di accertamento.

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti nel Comune e non affittate e/o condotte da terzi, per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, si presume un'unità per ogni range di superficie come indicato nella tabella riportata di seguito:

da mq	a mq	numero abitanti
0	70	1
71	85	2
86	100	3
101	115	4
116	130	5
oltre	130	6

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le abitazioni, i garages, le cantine e simili dei residenti nel territorio del comune, tenute a disposizione, sono soggette soltanto alla quota fissa della tariffa, poiché la quota variabile è già corrisposta per i locali di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche se condotte da persone fisiche con utenza abitativa. Per le persone fisiche prive di utenza abitativa le stesse si considerano utenze domestiche condotte da un solo occupante. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento ai singoli nuclei familiari occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

ARTICOLO D.18 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per le utenze di cui all'articolo 3, comma 2, il coefficiente Kd è determinato in relazione al quantitativo di rifiuti effettivamente conferito al pubblico servizio.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ARTICOLO D.19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa del tributo, come riportato nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione

d'uso. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 100 mq.

5. Le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi), sono soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'allegato B.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ARTICOLO D.20 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ARTICOLO D.21 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente capitolo è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ARTICOLO D.22 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo

comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

ARTICOLO D.23 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione, da non residenti nel comune, per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
 - c) A partire dall'anno 2015, sull'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, considerato direttamente adibito ad abitazione principale, a condizione che non risulti locato o dato in comodato d'uso, ai sensi dell'art. 9 bis Decreto Legge - 28/03/2014, n.47, convertita in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3 (Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014, convertito in Legge del 23 maggio 2014 n. 80);
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Successivamente all'approvazione di un apposito Regolamento, alle utenze domestiche che avvieranno il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito, con trasformazione biologica su superficie non pavimentata nelle vicinanze della propria abitazione, del materiale prodotto si applicherà una riduzione del 10%. La riduzione sarà subordinata alla presentazione, entro il marzo dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune o soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ARTICOLO D.24 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti si applica una riduzione del tributo pari al 30 per cento, per le aree scoperte a qualsiasi uso adibite delle utenze non domestiche.
4. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

ARTICOLO D.25 - RIDUZIONI O ESENZIONI PER IL RECUPERO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani

hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviata al recupero nel corso dell'anno solare e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione KD per la specifica categoria stabiliti annualmente con la delibera di approvazione delle tariffe. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30 % della quota variabile del tributo.

2. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo copia dei formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.
3. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
4. La riduzione fruibile è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il 50 % del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di giugno dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
6. Le eventuali variazioni normative saranno automaticamente recepite nel presente Regolamento.

ARTICOLO D.26 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze non servite dal servizio di raccolta porta a porta poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ARTICOLO D.27 - AGEVOLAZIONI

1. La tariffa si applica con riduzione del 25% nella parte fissa e nella parte variabile, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Nuclei familiari al cui interno vi sia un minore portatore di handicap uguale o superiore al 66%;
 - b) Nuclei familiari al cui interno vi sia un portatore di handicap di età compresa tra i 18 ed i 30 anni uguale o superiore al 74 %;
 - c) Nuclei familiari al cui interno vi sia un trapiantato;
 - d) Nuclei familiari il cui reddito familiare derivi esclusivamente da assegno sociale o pensione sociale (dimostrabile con modello ISEE);
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ARTICOLO D.28 - ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) scuole materne provinciali, scuole elementari primarie e scuole secondarie di primo grado pubbliche di cui alla L. P. 8/1997, nella misura del 100 %;
 - b) occupazioni realizzate da enti e associazioni senza fine di lucro o nel caso di manifestazioni patrocinate, con apposito provvedimento, dal Comune, nella misura del 100 % del tributo giornaliero;
 - c) enti e associazioni che abbiano per scopo sia l'assistenza che la beneficenza rivolta a categorie sociali bisognose, nella misura del 30 %;
 - d) attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse dal traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, nella misura del 30 %. Alla giunta Comunale è demandata l'individuazione delle attività economiche rientranti nell'ambito dell'agevolazione;
 - e) ulteriori particolari e gravi situazioni, che potranno essere di volta in volta riconosciute con apposito provvedimento della Giunta comunale su specifica e motivata richiesta degli interessati, nella misura del 30 %;
2. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ARTICOLO D.29 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. In nessun caso, comunque, la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 50% del tributo dovuto.
2. Le riduzioni previste, nonché le esenzioni, hanno valore dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 30.
3. La cessazione delle riduzioni di cui sopra ha effetto dalla fine del mese nel quale viene meno il requisito da dichiarare nei termini previsti dall'art. 30.

ARTICOLO D.30 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. Oltre a quanto previsto dalle norme generali inerenti la dichiarazione IUC di cui al capitolo A, la stessa deve contenere anche i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (non inferiore all'80% della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante dal nucleo familiare;
- e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ISTAT dell'attività prevalente;
 - b) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;
 - c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;
 - e) data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati.
 - f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.
5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione IUC entro i termini, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione IUC di cessazione entro il termine previsto.

ARTICOLO D.31 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro la fine del mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
4. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo

restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ARTICOLO D.32 - RISCOSSIONE

1. Il versamento della TARI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo. la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze; nel qual caso l'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente, dal pagamento del tributo alle date prefissate.
4. Il pagamento dell'importo annuo dovuto deve essere effettuato almeno in 2 rate la cui scadenza sarà definita annualmente nella Determinazione di approvazione del ruolo da parte del Funzionario Responsabile o, a discrezione del contribuente, in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
6. Si applica l'articolo 7.A comma 13 del presente regolamento IUC.

ARTICOLO D.33 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

ARTICOLO D.34 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente capitolo si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente capitolo si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ARTICOLO D.35 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini di decadenza o di prescrizione.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di

prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente capitolo, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

TARI - ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente capitolo, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e

veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

1. rifiuti delle cucine;
6. rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
7. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
8. rifiuti ingombranti
9. spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
10. indumenti e lenzuola monouso;
11. gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
12. pannolini pediatrici e i pannoloni,
13. contenitori e sacche delle urine;
14. rifiuti verdi.

TARI - ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Classe 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto (classe 1 sotto 5000 abitanti)

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali

Associazioni o istituzioni politiche

Associazioni o istituzioni culturali

Associazioni o istituzioni sindacali

Associazioni o istituzioni previdenziali

Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro

Associazioni o istituzioni benefiche

Associazioni o istituzioni tecnico-economiche

Associazioni o istituzioni religiose

Scuole da ballo

Sale da gioco

Sale da ballo e da divertimento

Musei e gallerie pubbliche e private

Scuole pubbliche di ogni ordine e grado

Scuole parificate di ogni ordine e grado

Scuole private di ogni ordine e grado

Scuole del preobbligo pubbliche

Scuole del preobbligo private

Aree scoperte in uso

Locali dove si svolgono attività educative

Centri di istruzione e formazione lavoro

Classe 2 - Cinematografi e teatri (non esiste sotto 5000 abitanti)

Cinema

Teatri

Aree scoperte cinema teatri musei ecc.

Locali destinati a congressi convegni

Classe 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (non esiste sotto 5000 abitanti)

Autorimesse in genere

Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio

Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano

Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti

Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.

Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio

Magazzino deposito in genere senza vendita

Magazzini deposito di stoccaggio

Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

Classe 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (classe 2 sotto 5000 abitanti)

Campi da calcio

Campi da tennis

Piscine

Bocciodromi e simili

Palestre ginnico sportive
Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
Distributori carburanti
Aree scoperte distributori carburante
Campeggi

Classe 5- Stabilimenti balneari (classe 3 sotto 5000 abitanti)

Stabilimenti balneari
Studio K software -- www.studiok.it

Classe 6 - Esposizioni, autosaloni (classe 4 sotto 5000 abitanti)

Saloni esposizione in genere
Gallerie d'asta

Classe 7 - Alberghi con ristorante (classe 5 sotto 5000 abitanti)

Classe 8 - Alberghi senza ristorante (classe 6 sotto 5000 abitanti)

Ostelli per la gioventù
Foresterie
Alberghi diurni e simili
Alberghi
Locande
Pensioni
Affittacamere e alloggi
Residences
Case albergo
Bed and Breakfast
Aree scoperte in uso

Classe 9 - Case di cura e riposo (classe 7 sotto 5000 abitanti)

Soggiorni anziani
Case di cura e riposo
Case per ferie
Colonie
Caserme e carceri
Collegi ed istituti privati di educazione
Collettività e convivenze in genere
Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

Classe 10 - Ospedali (non esiste sotto 5000 abitanti)

Ospedali

Classe 11 - Uffici, agenzie, studi professionali (classe 8 sotto 5000 abitanti)

Enti pubblici
Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli
Studi legali
Studi tecnici
Studi ragioneria
Studi sanitari

- Studi privati
- Uffici assicurativi
- Uffici in genere
- Autoscuole
- Laboratori di analisi
- Agenzie di viaggio
- Ricevitorie lotto totip totocalcio
- Internet point
- Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi
- Emittenti radio tv pubbliche e private

Classe 12 - Banche ed istituti di credito (classe 9 sotto 5000 abitanti)

- Istituti bancari di credito
- Istituti assicurativi pubblici
- Istituti assicurativi privati
- Istituti finanziari pubblici
- Istituti finanziari privati
- Studio K software – www.studiok.it

Classe 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli (classe 10 sotto 5000 abitanti)

- Librerie
- Cartolerie
- Bazar
- Abbigliamento
- Pelletterie
- Pelliccerie
- Elettrodomestici
- Materiale elettrico
- Apparecchi radio tv
- Articoli casalinghi
- Giocattoli
- Colori e vernici
- Articoli sportivi
- Calzature
- Sementi e prodotti agricoli e da giardino
- Mobili
- Materiale idraulico
- Materiale riscaldamento
- Prodotti di profumeria e cosmesi
- Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita
- Aree scoperte in uso
- Negozi di mobili e macchine per uffici
- Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti
- Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari

Classe 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze (classe 11 sotto 5000 abitanti)

- Edicole giornali
- Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari

Tabaccherie
Farmacie
Erboristerie
Articoli sanitari
Articoli di odontotecnica
Negozi vendita giornali
Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato (non esiste sotto 5000 abitanti)

Gioiellerie e Orologerie
Pietre e metalli preziosi
Antiquariato
Negozi di filatelia e numismatica
Aree scoperte in uso negozi ecc.
Ceramica
Vetri e specialità veneziane
Strumenti musicali
Bigiotterie
Dischi e videocassette
Tessuti
Articoli di ottica
Articoli di fotografia
Negozi mercerie e filati
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita
Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
Studio K software – www.studiok.it

Classe 16 - Banchi di mercato beni durevoli (non esiste sotto 5000 abitanti)

Locali e aree mercati beni non alimentari
Aree scoperte in uso
Banchi di beni non alimentari

Classe 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista (non esiste sotto 5000 abitanti)

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.
Parrucchieri e barbieri
Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni

Classe 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista (classe 12 sotto 5000 abitanti)

Elettricista
Negozi pulitura a secco
Laboratori e botteghe artigiane
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
Falegnamerie
Legatorie
Aree scoperte in uso

Classe 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto (classe 13 sotto 5000 abitanti)

Autofficine
Carrozzerie
Elettrauto
Officine in genere
Aree scoperte in uso

Classe 20 - Attività industriali con capannoni di produzione (classe 14 sotto 5000 abitanti)

Stabilimenti industriali

Classe 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici (classe 15 sotto 5000 abitanti)

Attività artigianali di produzione beni specifici

Classe 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (classe 16 sotto 5000 abitanti)

Ristoranti
Rosticcerie
Trattorie
Friggitorie
Self service
Pizzerie
Tavole calde
Agriturismo
Osterie con cucina
Attività rientranti nel comparto della ristorazione
Aree scoperte in uso

Classe 23 - Mense, birrerie, amburgherie (non esiste sotto 5000 abitanti)

Mense popolari
Refettori in genere
Mense
Birrerie
Osterie senza cucina
Amburgherie
Studio K software – www.studiok.it

Classe 24 - Bar, caffè, pasticceria (classe 17 sotto 5000 abitanti)

Bar
Caffè
Bar pasticcerie
Bar gelaterie
Aree scoperte in uso
Gelaterie
Pasticcerie

Classe 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (classe 18 sotto 5000 abitanti)

Negozi confetterie e dolciumi in genere
Negozi generi alimentari
Panifici

Latterie
Macellerie
Salumerie
Pollerie
Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso
Bottiglierie, vendita vino
Aree scoperte in uso negozi generi alimentari
Locali vendita ingrosso generi alimentari

Classe 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste (classe 19 sotto 5000 abitanti)
Plurilicenze alimentari e/o miste

Classe 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio (classe 20 sotto 5000 abitanti)
Negozi di frutta e verdura
Pescherie
Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab
Aree scoperte in uso
Negozi di fiori
Locali vendita serre

Classe 28 - Ipermercati di generi misti (non esiste sotto 5000 abitanti)
Ipermercati di generi misti

Classe 29 - Banchi di mercato generi alimentari (non esiste sotto 5000 abitanti)
Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari
Posteggi di generi alimentari
Aree scoperte in uso
Banchi di generi alimentari

Classe 30 - Discoteche, night club (classe 21 sotto 5000 abitanti)
Night clubs
Ritrovi notturni con bar ristoro
Clubs privati con bar ristoro

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

Provincia di Salerno

Parere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000 sulla proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE avente ad oggetto:


**IMPOSTA UNICA COMUNALE – APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPOSTA DALL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) DALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E DAL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI).**

=====

Parere ex art. 49 del T.U.E.L. n° 267/2000: **SETTORE N. 1 RAGIONERIA-FINANZE
SERVIZI ALLA PERSONA**


Visto, parere favorevole espresso in data 07.04.2016

**Il Ragioniere
Dott. Angelo Grimaldi**



LETTO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
AVV. ROSA RUSSO



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio il 27 MAG. 2016

Publicata all'Albo Pretorio il _____

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni

giorno festivo o di mercato e contro di essa sono state pre-

consecutivi.

sentate opposizioni.

27 MAG. 2016

Castel San Giorgio li, _____

Castel San Giorgio li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva:

- ♦ ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;

Castel San Giorgio li, 27 MAG. 2016



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO